

**Allegato parte integrante**  
Capitolato Speciale d'Appalto



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DIPARTIMENTO EDILIZIA PUBBLICA E LOGISTICA  
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTI  
DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO.**

Trento, agosto 2010

IL DIRETTORE  
DELL’UFFICIO GESTIONE  
F.to ing Giovanni Battista Gatti

IL DIRIGENTE  
DELL’AGENZIA PER LA DEPURAZIONE  
F.to ing. Paolo Nardelli

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

SETTORE I – NORME CONTRATTUALI

Art. 1

OGGETTO, FINALITA’ E DEFINIZIONI

1. L’appaltatore dovrà provvedere ad effettuare il servizio di recupero e/o smaltimento dei fanghi nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del Capitolato.
2. Le modalità di recupero e/o smaltimento dei fanghi dovranno essere conformi alla normativa vigente.
3. Per “servizio” si intende il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi disidratati provenienti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità descritte nel presente capitolato.

Art. 2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
  - a) il presente capitolato speciale d’appalto;
  - b) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
  - c) l’offerta economica dell’appaltatore;
  - d) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 12 del presente capitolato.

Art. 3

DURATA

1. Il servizio oggetto del presente appalto ha durata di anni tre dalla data di inizio del servizio, formalizzata mediante stesura di apposito verbale di affidamento.
2. Il servizio potrà essere affidato anche nelle more della stipula del contratto (in tal caso i pagamenti potranno avvenire solo ad avvenuta stipulazione senza che l’appaltatore abbia diritto ad interessi o indennizzi di sorta).

Art. 4

AUTORIZZAZIONI

1. L’Impresa appaltatrice dovrà possedere le autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti) per la gestione dell’impianto presso cui avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n° 190805) oggetto del servizio.

2. In caso venga costituita associazione temporanea di imprese le autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti) dovranno essere possedute da almeno una impresa facente parte del raggruppamento e comunque da tutti gli impianti di smaltimento/recupero indicati nell'offerta, presso cui avverranno i conferimenti oggetto del servizio (i fanghi saranno comunque trasportati e conferiti a cura dell'Amministrazione).
3. In caso di subappalto (entro il limite del 30% di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.) anche il subappaltatore, se titolare dell'impianto di smaltimento/recupero, dovrà possedere le autorizzazioni richieste (i fanghi saranno comunque trasportati e conferiti a cura dell'Amministrazione).

#### Art. 5 AVVIO DEL SERVIZIO

1. L'autorizzazione all'avvio del servizio avrà luogo mediante regolare verbale di inizio del servizio redatto in contraddittorio tra l'appaltatore ed il direttore dell'Ufficio Gestione dell'Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è comunque subordinata all'esibizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in relazione al servizio richiesto.

#### Art. 6 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a recuperare e/o smaltire un quantitativo di fango disidratato stimato in 6.000 (seimila) tonnellate/anno, rapportato all'effettivo periodo contrattuale.
2. Sarà onere e cura dell'impresa appaltatrice predisporre a proprie spese tutte le attrezzature necessarie alla ricezione dei fanghi presso il centro di destinazione.

#### Art. 7 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. La Provincia si impegna a fornire all'appaltatore un quantitativo minimo di 4.000 (quattromila) tonnellate/anno di fango disidratato, rapportato all'effettivo periodo contrattuale.
2. Qualora la Provincia, per cause non imputabili all'Appaltatore, non fosse in grado di fornire il quantitativo minimo previsto, al termine di ciascun anno solare (o a fine contratto) riconoscerà comunque all'Appaltatore (a titolo di penale ed escluso l'eventuale maggior danno) il 10% (dieci per cento) del prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per la differenza tra il quantitativo minimo previsto (come specificato al successivo art. 20) e quello effettivamente conferito.
3. Al fine del raggiungimento da parte della Provincia dei quantitativi minimi (e quindi per il calcolo di eventuali penali a carico della Provincia), ai quantitativi effettivamente conferiti andranno sommati i quantitativi non conferiti a seguito di indisponibilità (anche parziale) a riceverli da parte dell'appaltatore, a qualunque motivo dovuta (compresa l'indisponibilità derivante da sospensione concordata del servizio) e in qualunque modo manifestata.

Art. 8  
CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'APPALTATORE

1. Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore riceverà dalla Provincia il compenso unitario riferito ad una tonnellata di fango trattato, pari all'importo risultante dal verbale di aggiudicazione.
2. Pertanto l'Amministrazione appaltante corrisponderà all'Impresa appaltatrice del servizio l'importo unitario, moltiplicato per la quantità di fango conferito.
3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore potrà essere aggiornato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2012; per il calcolo del prezzo relativo all'anno "n" il nuovo corrispettivo verrà calcolato applicando al prezzo precedente l'incremento percentuale annuale (dell'anno "n-1" rispetto all'anno "n-2") dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI).

Art. 9  
MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo a favore dell'Appaltatore avverrà dietro presentazione alla Provincia di regolare fattura mensile, corredata dai documenti di cui ai successivi punti 4. e 5., di importo pari al compenso unitario moltiplicato per la quantità di fango conferito nel precedente mese (mese di calendario), dopo che l'Agenzia per la Depurazione, nella persona del direttore dell'Ufficio Gestione, avrà certificato la regolare effettuazione del servizio.
2. Il pagamento di tale corrispettivo avverrà entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della fattura da parte dell'Agenzia per la Depurazione della Provincia, dopo l'accertamento positivo della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante.
3. Qualora il servizio sia stato consegnato nelle more della stipula del contratto, i pagamenti potranno avvenire solo dopo la stipula del contratto stesso, senza che per ciò l'appaltatore possa reclamare interessi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
4. Alle fatture dovrà essere allegata una distinta relativa ai conferimenti effettuati nel periodo di riferimento, riportante, per ogni carico di fango ritirato, il numero e la data del formulario di trasporto del rifiuto, l'impianto di provenienza del fango ed il peso riscontrato, qualora gli stessi dati non siano già tutti esplicitamente indicati nella fattura.

Art. 10  
RESPONSABILITÀ

1. L'impresa aggiudicataria del servizio è direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di recupero e/o smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nei limiti contrattualmente stabiliti e quindi in particolare:
  - a) dei risultati di tale servizio nella misura in cui ne ha assunto l'impegno in rapporto alle finalità perseguite dall'Amministrazione appaltante nel contratto e nel presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda il quantitativo di fango disidratato da recuperare e/o smaltire;
  - b) dell'assunzione e mantenimento in proprio capo di tutte le autorizzazioni richieste per eseguire il servizio;

- c) degli eventuali danni arrecati alle imprese di gestione degli impianti di depurazione provinciali, derivanti dal mancato o intempestivo o irregolare svolgimento del servizio;
- d) degli eventuali danni arrecati a terzi;
- e) degli eventuali danni arrecati all'ambiente.

#### Art. 11

#### OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente e applicabile per la categoria nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto al servizio.
2. L'Impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia Autonoma di Trento in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. L'Ente appaltante verificherà mensilmente la regolarità dei versamenti relativi alle assicurazioni sociali da parte dell'Appaltatore, tramite le certificazioni rilasciate dagli Enti preposti (v. Art. 9, punto 2).
4. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi generali di cui sopra, la Provincia comunica all'Appaltatore nonché agli Enti interessati l'inadempienza accertata e diffida l'Appaltatore a regolarizzare la propria posizione entro un termine congruo.
5. Qualora, dopo tale termine, l'Appaltatore risultasse ancora inadempiente, si procederà ad effettuare la sospensione del pagamento fino alla quantificazione dell'indampienza, in modo tale che la Provincia possa eventualmente provvedere direttamente agli adempimenti a carico dell'Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, detraendo l'importo corrispondente all'inadempienza dall'importo dovuto all'Appaltatore.
6. Il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo potrà essere sospeso fino a quando l'Ispettorato del Lavoro e gli Enti interessati non abbiano accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita.
7. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Provincia e non avrà titolo a risarcimento danni o ad interessi.

#### Art. 12

#### NORME DI SICUREZZA

1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. l'aggiudicatario dovrà consegnare all'Agenzia per la Depurazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, il documento di valutazione dei rischi dell'impianto di recupero e/o smaltimento, affinché possa essere effettuato il necessario coordinamento con le imprese che effettuano il servizio di trasporto al suddetto impianto.

Art. 13  
CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 14  
VERIFICHE DELL'ENTE APPALTANTE

1. La Provincia si riserva il diritto di:
  - a) verificare (direttamente o a mezzo degli appositi organismi di controllo istituzionalmente previsti) che le modalità di recupero e/o smaltimento dei fanghi conferiti all'appaltatore siano conformi alle disposizioni normative vigenti e a quanto richiesto nel presente capitolato.
  - b) verificare la regolarità delle modalità di pesatura da parte dell'Appaltatore.

Art. 15.1  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1453 C.C., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 15.2  
CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 15.1, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
  - a frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b ingiustificata sospensione del servizio;
  - c subappalto non autorizzato;
  - d cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
  - e mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore in conformità all'art. 14 del presente capitolato, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
  - g applicazione di penali nei casi contemplati all'art. 22, comma 2, del presente capitolato;
  - h il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data richiesta dalla stazione appaltante, anche nelle more della stipula del contratto.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
  3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
  4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### Art. 16 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese fiscali relative al presente contratto (ad eccezione dell'I.V.A.) sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

#### Art. 17 CONTROVERSIE TRA L'IMPRESA APPALTATRICE E L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. Le eventuali controversie che non si siano potute risolvere in via amministrativa, relative al presente contratto, sono convenzionalmente devolute in via esclusiva al foro di Trento ove ha sede l'Amministrazione appaltante.

## SETTORE II - SPECIFICHE TECNICHE

### Art. 18

#### LOCALIZZAZIONE DEL/I CENTRO/I DI RICEZIONE DEI FANGHI

1. La Provincia conferirà i fanghi esclusivamente presso l'impianto/i di recupero e/o smaltimento dichiarato/i in sede di gara ai fini del calcolo della distanza chilometrica, anche in caso di associazione temporanea di imprese o di subappalto del servizio.

### Art. 19

#### OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a ricevere, recuperare e/o smaltire un quantitativo di fanghi disidratati pari a complessive 6.000 (seimila) tonnellate/anno (rapportate all'effettivo periodo contrattuale) e a predisporre tutto quanto necessari per l'espletamento di tale servizio.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a garantire il raggiungimento delle finalità poste dall'Amministrazione appaltante e cioè a ricevere, recuperare e/o smaltire i fanghi disidratati oggetto del servizio.
3. Il recupero e/o smaltimento dei fanghi, oggetto del servizio, dovrà comunque avvenire presso uno o più impianti regolarmente autorizzati (secondo le disposizioni normative applicabili).
4. L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà produrre idonea documentazione attestante i requisiti richiesti al precedente punto 3.
5. L'impresa appaltatrice si obbliga in particolare a predisporre quanto necessario per lo scarico dei fanghi presso l'impianto/i di ricezione
6. L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pesatura del fango ritirato tramite un sistema di pesatura (situato presso l'impianto ricevente), con relativo certificato di calibratura; la Provincia si riserva in ogni momento la possibilità di verificarne la taratura.

### Art. 20

#### ORARIO DI RITIRO DEI FANGHI

1. Il ricevimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dovrà essere garantito, nei seguenti orari:
  - a) tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, fra le ore 8:00 e le 12:00 e fra le 13:30 e le 17:30.
  - b) L'orario potrà essere variato in ogni momento su accordo delle due parti, con semplice corrispondenza commerciale.

Art. 21

CARATTERISTICHE DEL FANGO DA RECUPERARE - LIMITI OPERATIVI

1. La quantità di fango conferito per il recupero è stimata in 6.000 (seimila) tonnellate/anno, da riportare all'effettivo periodo contrattuale.
2. L'appaltatore dovrà essere in grado operativamente di garantire il recupero e/o smaltimento dei fanghi di risulta da processi di depurazione biologica, con le seguenti caratteristiche:
  - a) Contenuto di SS (sostanza secca) del fango conferito:  
Min = 13%; Max = 28%
  - b) Contenuto di metalli pesanti ed altri composti chimici conforme a quanto previsto dalla normativa di settore per il territorio ove è ubicato l'impianto di smaltimento/recupero.

3. Quantità previste:

	Min (tonnellate)	Max (tonnellate)
Quantità annuale	4.000	6.000

(calcolata su anno solare e rapportata alle frazioni nel primo e ultimo anno solare in cui si svolge il contratto)

Le quantità conferite all'impianto andranno certificate su apposito registro giornaliero di carico e scarico debitamente sottoscritto dall'Appaltatore.

4. Modalità di conferimento:  
i conferimenti dei fanghi disidratati saranno effettuati sulla base di un programma settimanale predisposto dall'Agenzia per la Depurazione entro il giovedì precedente la settimana di riferimento.
5. Gli impianti di depurazione da cui potranno provenire i fanghi oggetto del presente contratto sono i seguenti: TRENTO NORD, TRENTO SUD, CAVARENO, RIVA SAN NICOLÒ, POZZA DI FASSA, RIVA ARENA, CAMPODENNO, LAVIS, ROVERETO (in sede di gara saranno fornite, su richiesta, le ultime analisi chimiche disponibili).
6. Potranno altresì essere conferiti e l'appaltatore dovrà comunque accettare i fanghi provenienti da ogni altro impianto dell'Ente appaltante che abbiano caratteristiche analoghe a quelle dei fanghi degli impianti di cui sopra.

SETTORE III – PENALITÀ

Art. 22  
PENALITÀ

1. In caso di mancata accettazione dei fanghi entro i quantitativi massimi previsti (di cui al precedente art. 20), potrà applicarsi una penalità fino ad Euro 500,00 per ciascun container di fango non accettato, anche in via preventiva, salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per il ricorso ad altre forme di smaltimento del fango disidratato.
2. In caso di mancata accettazione dei fanghi che si prolunghi per oltre 10 giorni lavorativi (a qualsiasi motivo dovuta e comunque anche se dovuta a sospensione o revoca delle

necessarie autorizzazioni amministrative) l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, riservandosi il diritto di applicare una penale fino al 20% del prezzo unitario di offerta moltiplicato per il quantitativo massimo contrattualmente previsto nel periodo intercorrente tra il momento in cui il servizio viene, di fatto, interrotto e il termine finale contrattualmente previsto (salvo comunque l'eventuale maggior danno).

3. Le parti potranno concordare brevi periodi di sospensione del servizio per motivi ritenuti meritevoli di accoglimento. Le sospensioni non concordate potranno dar luogo alle penali e/o risarcimenti previsti.
4. Non si farà luogo all'applicazione di penali (per entrambe le parti contraenti) in caso di impossibilità ad adempiere le prestazioni contrattuali che sia dovuta a cause di forza maggiore (esemplificativamente: calamità naturali, mutamenti normativi, ordinanze amministrative, mutamenti nelle caratteristiche dei fanghi che li rendano giuridicamente inidonei al compostaggio) come previsto all'art. 1218 del Codice Civile (rubricato "Responsabilità del debitore").

Trento, agosto 2010

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO GESTIONE  
F.to ing Giovanni Battista Gatti

IL DIRIGENTE  
DELL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE  
F.to ing. Paolo Nardelli